

LEGGE REGIONALE 05 maggio 2021, n. 8

**Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di istruzione, cultura e sport.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8  
"Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".**

1. All'articolo 3, comma 1, lettera h) e alla rubrica dell'articolo 27 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: "*studenti portatori di handicap*" sono sostituite con le seguenti: "*studenti con disabilità*".
2. Agli articoli 25, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: "*portatori di handicap*", "*disabili*" e "*persone handicappate*" sono sostituite con le seguenti: "*persone con disabilità*".
3. All'articolo 25, comma 4, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: "*Ai portatori di handicap*" sono sostituite con le seguenti: "*Alle persone con disabilità*".
4. All'articolo 37, comma 1, lettera g) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole "*ai portatori di handicap*" sono sostituite con le seguenti: "*alle persone con disabilità*".

**Art. 2**

**Modifica all'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8  
"Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è aggiunto il seguente:

*"4 bis. Nelle materie di competenza regionale, le Aziende di cui al comma 1 sono uffici regionali competenti ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, per lo svolgimento delle funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3. Le somme introitate a titolo di sanzione sono destinate per una quota pari al trenta per cento delle stesse al finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), h) e n) del comma 1 dell'articolo 3."*

**Art. 3**

**Proroga dell'efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17  
"Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva".**

1. L'efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 è prorogata al 31 dicembre 2021.

**Art. 4**

**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

**Art. 5**  
**Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 maggio 2021

Luca Zaia

---

**INDICE**

Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".

Art. 2 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".

Art. 3 - Proroga dell'efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 "Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva".

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 5 - Entrata in vigore.